



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFFICIO XIV
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. VII

Prot. N. 800 2853
Allegati: 2

CIRCOLARE N. 4

Roma, 02 FEB. 2012

A tutte le Amministrazioni Centrali dello Stato

Ai Sigg. Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio

Ai Sigg. Direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti
Via Baiamonti, 25
00198 R O M A

OGGETTO: Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011.

Si riportano, di seguito, i criteri generali da seguire per le operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011, ai fini della redazione del conto consuntivo.

A) Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 2011.

In conformità al disposto dell'art. 275 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato), gli Uffici Centrali del Bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 (Legge di Contabilità Generale dello Stato), la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto.

Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare:

a) le somme relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;

- b) le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolte alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
- d) le somme concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G.;
- e) le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;
- f) i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge di Contabilità Generale dello Stato, nel testo modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

Ai sensi del comma 3 del ripetuto art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovrà essere corredata:

- per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;
- per quanto attiene alle spese di giustizia di cui alla lettera e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia;
- per le spese di cui alla lettera f), di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le verifiche di cui al successivo paragrafo C), corredato da una dichiarazione circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio. Tale dichiarazione deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate. Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri, ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle spese per competenze accessorie, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e dell'art. 2, comma 2, del relativo decreto attuativo 1° dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze sul pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie al personale. Per maggiori dettagli sulla materia, si rimanda alla circolare n. 39 del 22 dicembre 2010, con cui sono state fornite istruzioni operative derivanti dall'introduzione del "Cedolino unico".

Al contrario, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".

E' necessario, tuttavia, precisare che la normativa specifica su ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali non si applica ai mandati informatici ed agli ordinativi modelli 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento, emessi nel corso dell'esercizio 2011, rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio medesimo, i quali per effetto del trasporto trovano imputazione all'esercizio 2012, in conto residui, ai sensi della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 30 del 12 novembre 2008, pubblicata nel S.O. n. 266 alla G.U. n. 281 dell'1/12/2008.

B) Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2011.

Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, i residui di cui trattasi devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36 della

Legge di Contabilità Generale dello Stato, modificato, al riguardo, dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008).

In attuazione di tali disposizioni, alla chiusura dell'esercizio devono essere pertanto eliminati dal bilancio:

1) Per economia

- i residui di stanziamento di parte corrente, il cui mantenimento in bilancio non sia espressamente autorizzato da una specifica norma di legge;
- i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti da somme stanziare nell'esercizio 2010, nonché da stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2009.

Si ritiene opportuno menzionare il comma 33-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 che ripristina la disciplina contabile precedente alle novelle apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, stabilendo che “le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno”.

Tra le speciali disposizioni derogatorie delle sopracitate regole generali si evidenziano:

- l'art. 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007), modificato dal comma 537 dell'art. 2 della legge 244 del 24/12/2007, il quale prevede che le somme di cui al comma 863 (Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), non impegnate nell'esercizio di assegnazione, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;
- l'art. 20 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, concernente “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il quale dispone che “le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione “Fondi da ripartire” e del programma “Fondi da assegnare”, capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo”;

- l'art. 17, comma 3, della legge 13 dicembre 2010, n. 221 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013", il quale dispone che le "risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".

2) Per perenzione

- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 2008, se concernenti spese per lavori, forniture e servizi;
- i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 2009, anche se relativi a spese diverse da quelle concernenti lavori, forniture e servizi;
- i residui inerenti capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza relativa all'esercizio finanziario 2008 e 2009.

La perenzione riferita all'esercizio finanziario 2009 relativa sia ai residui derivanti da impegni formali per spese in conto capitale sia per spese correnti concernenti spese per lavori, forniture e servizi interviene per effetto della modifica normativa all'art. 36, commi 1 e 3, del R.D. 2440/1923 disposta dall'art. 10, comma 8, del decreto legge 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 111/2011.

Si ricorda, tuttavia, che l'articolo 30, comma 11 della legge n. 196 del 2009, in deroga alla suddetta disposizione, conferisce la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196.

Si fa presente che non possono essere accertati al 31.12.2011 come residui di lettera a) eventuali poste relative a titoli di spesa emessi in conto capitale e da trasportare con provenienza da esercizi al limite di perenzione.

Tali poste debbono essere inviate in perenzione amministrativa.

Quanto sopra giusta decisione della Corte dei Conti n. 26/CONTR/D.REL-S/08 pronunciata in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2007.

C) Conservazione dei residui di stanziamento (art. 36, comma 2, R.D. n. 2440/1923).

La normativa in materia di conservazione in bilancio dei residui per le spese in conto capitale ha subito negli anni successive modifiche che hanno consentito di ridurre alquanto la consistenza dei residui di stanziamento.

Il secondo comma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, nel disciplinare i termini di conservazione in bilancio delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio, stabilisce che dette somme possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Le modifiche apportate alla citata normativa hanno prodotto un forte ridimensionamento dei residui di stanziamento rendendo di fatto non significativa l'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998.

Pertanto, le Amministrazioni dovranno conservare tra i residui le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate formalmente alla chiusura dell'esercizio, specificando, in allegato al decreto di accertamento dei residui, le motivate esigenze per le quali si rende necessario procedere alla conservazione, limitandone gli importi a quelli occorrenti all'attuazione dei "Programmi" in corso.

D) Conservazione dei fondi relativi a spese in annualità

Per quanto riguarda le modalità di conservazione dei fondi relativi a spese in annualità o a limiti di impegno si fa rinvio alla circolare n. 13 del 5 aprile 2004, riguardante

i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 194/2002 e relativa legge di conversione, nonché, da ultimo, dall'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003.

La richiamata normativa sancisce che dette spese in annualità, in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale avvenga entro l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

E) Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad Organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Per quanto concerne l'accertamento dei residui in gestione ad Organi periferici, le Ragionerie Territoriali promuovono dai capi dei relativi Uffici, per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui sono accertati secondo la procedura indicata al successivo punto F) - la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente Legge di Contabilità Generale dello Stato.

Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli 1 e 2 allegati, sono trasmessi, entro e non oltre il mese di febbraio 2011, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nel contempo, copia dei decreti in parola deve essere inviata agli Uffici Centrali del Bilancio interessati, ai quali, appena possibile, sono comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette Sezioni regionali della Corte dei conti.

F) Accertamento dei residui concernenti spese fisse.

Com'è noto, all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse provvedono gli Uffici Centrali del Bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici.

Relativamente alle spese di cui trattasi, le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono, d'intesa con gli Uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, devono indicare l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonché l'importo dei mandati informatici estinti eventualmente emessi in conto competenza.

Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarli distintamente per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette Ragionerie indicano i ruoli emessi nel 2011 autorizzanti pagamenti di annualità su impegni assunti negli esercizi precedenti nonché l'ammontare dei mandati informatici estinti, eventualmente emessi in conto residui.

Tali prospetti sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime Ragionerie ricevono direttamente dal Sistema Informativo di questo Dipartimento.

G) Adempimenti da effettuarsi dagli Uffici Centrali del Bilancio e dalle Ragionerie Territoriali.

Entro e non oltre il 31 marzo 2012 le Ragionerie Territoriali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento per i residui perenti, ne trasmettono copia ai competenti Uffici Centrali del Bilancio ovviamente vistata per conferma.

Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette Ragionerie Territoriali effettuano le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del Sistema Informativo in conformità a quanto disposto con circolare n. 31 del 29 novembre 2011 dell'IGICS concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 2011.

Relativamente a tali operazioni, premesso che è possibile procedere attraverso il sistema informativo, mediante l'apposita interrogazione, ad un aggiornamento in tempo reale delle situazioni dei residui perenti, le Ragionerie Territoriali visualizzano sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato – Sottosistema spese – gestione stampe, a

partire dalla metà di febbraio ed a cadenza quindicinale, una versione corretta dei tabulati in parola. La versione definitiva dovrà essere inviata ai competenti Uffici Centrali del Bilancio opportunamente vistata.

Con la stessa procedura provvedono alle eventuali rettifiche di competenza anche gli Uffici Centrali del Bilancio che visualizzano sul citato sistema informativo le versioni aggiornate dei predetti tabulati (RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1) e le trasmettono, entro il mese di aprile 2012, complete del visto di competenza ed unitamente a quelle delle Ragionerie Territoriali, se interessate, all'Ispettorato Generale del bilancio - Ufficio IX -.

In linea con quanto disposto dalla circolare n. 31/2011 (Pianificazione delle operazioni di chiusura per le operazioni finanziarie 2011. Area spese) si richiama il termine del 29 febbraio 2012 quale data entro la quale le Ragionerie Territoriali dovranno trasmettere alle competenti Delegazioni regionali della Corte dei conti i decreti di accertamento dei residui relativi agli stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Resta, invece, fissato il termine del 31 marzo 2012 per gli Uffici Centrali del Bilancio che devono trasmettere alla Corte dei conti - sede centrale - i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2011, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 31/2011 dell'IGICS e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

Per la chiusura del consuntivo dell'esercizio 2011, le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso, ai sensi degli articoli 272 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n.827, devono essere disposte entro il 31 gennaio 2012, ovvero improrogabilmente entro il 1° marzo 2012 per i soli provvedimenti assunti al protocollo nel mese di dicembre 2011 ed oggetto di formale osservazione da parte degli uffici di controllo, per i quali non si è ancora conclusa la procedura di controllo di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Gli Uffici Centrali del Bilancio assicurano la puntuale applicazione delle presenti disposizioni, tenendo comunque presente che sarà possibile effettuare l'immissione di

ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio adottati in attuazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre 2011.

Am

Am Il Ragioniere Generale dello Stato
Conto

ALLEGATO 1

Il Direttore dell'Ufficio di

VISTO l'art. 53 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, come sostituito dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;

VISTO l'art. 275 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 656/1976;

VISTO l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908;

VISTA l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in Euro..... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza dell'U.P.B.....capitolo n.....denominazione.....

.....
per l'anno finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero..... per la quota assegnata in gestione all'Ufficio di

D E T E R M I N A

La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n.....denominato come nelle premesse, dell'anno finanziarioascende a Euro.....L'anzidetta somma sarà da trasportare al capitolo n.dell'anno finanziario

Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti diper la registrazione.

Il Direttore dell'Ufficio di, li.....

VISTO: Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Registrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di il.....

Registro.....Foglio.....

ALLEGATO 2

Ragioneria Territoriale dello Stato di.....

Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario da allegarsi al decreto in data..... concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del predetto anno finanziario:

1) somme riferibili a mandati informatici emessi e non pagati e ad ordini di accreditamento trasportati Euro

2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali Euro

3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento (mod. 62 C.G.)

Euro

4) somme riferibili a spese di giustizia, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) dell'art. 273 del regolamento di contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente indicata Euro

5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 246/2002) Euro _____

Tot. Euro

....., li.....